



Segue:

2. **DECRETO DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'**

A. **SIGNIFICATO**

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del **CIC**, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- Una conoscenza adeguata dei contenuti della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- Una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- Una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

B. **CONDIZIONI**

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

- Adempiano ai requisiti stabiliti dal **CIC** (*Canoni 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV assemblea generale – Roma 6/10 maggio 1991*) e dalla normativa diocesana;
- Siano responsabilmente partecipi della vita della comunità parrocchiale e diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- Partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dagli Uffici Nazionale, Regionale e/o diocesano per l'I.R.C.